Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 552.
Costruzione di abbeveratoi in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere di abbeveratoi le zone latifondistiche della Sicilia.

La spesa relativa resta determinata in L. 10.000.000 e sarà a totale carico dello Stato.

Alla medesima si farà fronte con le assegnazioni disposte con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, per la colonizzazione del fondo siciliano.

Art. 2.

Alla progettazione e costruzione degli abbeveratoi provvede per concessione dello Stato l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 553.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 19, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 19, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 554.
Concessione di una pensione straordinaria vitalizia alle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 10 novembre 1941-XX, è concessa a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia Garibaldi, una pensione straordinaria vitalizia di L. 35.000 annue.

Art. 2.

È abrogato l'art. 3 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1055, per quanto riguarda la facoltà di devoluzione della pensione straordinaria già attribuita alla signora Costanza Hopcraft vedova del generale Ricciotti Garibaldi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 555.
Compenso giornaliero a favore dei primi avieri, avieri scelti ed avieri adibiti a lavori demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le successive modificazioni, sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica;

Visto l'art. 48 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè il personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore dei primi avieri, avieri scelti ed avieri che, per essere dislocati in territori e località nelle quali non sia possibile o non sia ritenuto conveniente per ragioni di segretezza militare, assumere mano d'opera locale civile, vengono adibiti a lavori demaniali è istituito un compenso giornaliero nella misura seguente:

Primi avieri e avieri scelti . . . L. 2 —
Avieri . . . . » 1,60

Art. 2.

Il suddetto compenso non è cumulabile con le indennità, compensi e soprassoldi di cui alle tabelle I e III annesse al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1941-XIX, e sino alla data che sarà fissata con apposito provvedimento, giusta quanto è stabilito all'art. 1, delle disposizioni generali del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 556.

Modificazioni al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443;

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 167 è sostituito dal seguente:

« Nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero per spese per servizi generali e d'istituto e per commesse di studio, allestimento e riparazione di materiali e con i fondi delle anticipazioni di cui all'art. 132 possono eseguirsi ad economia:

a) i lavori e le provviste urgentemente richiesti per lo studio e l'allestimento dei materiali destinati all'armamento dell'esercito e delle fortificazioni o per completare dotazioni od espletare commesse, sempreché l'ammontare della spesa non sia superiore a L. 30.000 per ogni singolo lavoro o provvista da eseguire in base a determinate condizioni, come: norme tecniche e di collaudo, termini di consegna, penalità, garanzia per il sicuro ed indisturbato possesso delle cose fornite, per il loro buon funzionamento, ecc.;

b) i lavori e le provviste di ogni specie per i quali siano stati in precedenza esperimentati infruttuosamente, nelle condizioni volute dalla legge, i pubblici incanti e le successive trattative private, o, nei casi permessi dalla legge, i soli partiti privati di cui non possa essere differita l'esecuzione ».

Art. 3.

L'art. 168 è sostituito dal seguente:

« Il ricorso alla procedura in economia deve essere giustificato dalla urgenza, nel senso che l'esecuzione dei lavori e delle provviste non consenta l'indugio necessario alla stipulazione ed approvazione dei contratti nelle forme stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tale urgenza deve essere sempre dichiarata e dimostrata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti di amministrazione.

Copia dell'atto deve essere allegata alla copia del contratto da inviarsi al Ministero per l'approvazione ».

Art. 4.

L'art. 169 è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle provviste e dei lavori di cui all'art. 167 sarà affidata, per prezzo determinato, e sempre che sia possibile previa gara, a persone o ditte di nota idoneità e fiducia dell'ente appaltante, in base a contratti contenenti le indicazioni delle somministra-

zioni o dei lavori da eseguirsi, le condizioni di esecuzione e di collaudo, i termini di resa, le penalità da infliggersi in caso d'inadempimento o di ritardo.

L'ordine di esecuzione delle somministrazioni e dei lavori è dato, per tutta la provvista od il lavoro, dall'ente che stipula il contratto.

Copia autentica del contratto, unitamente al verbale di cui alla lettera *b*) dell'art. 330 ed agli altri documenti di rito, deve essere inviata al Ministero per l'approvazione.

Ottenuta l'approvazione, i contratti saranno registrati nei termini prescritti ».

Art. 5.

L'art. 171 è sostituito dal seguente:

« Nei limiti delle assegnazioni e con fondi di cui al 1° comma dell'art. 167 possono eseguirsi a minute spese:

a) lavori ordinari di lieve entità che non richiedano specializzazione e non rientrino in quelli indicati alla lettera *a*) del succitato art. 167, lavori che, per la loro natura ed urgenza, non sia possibile o conveniente eseguire direttamente con i mezzi a disposizione o con contratti nelle forme stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

b) acquisto di materiali e materie prime, già individuati e pronti in commercio ed aventi requisiti noti e comuni a tutti i materiali del tipo individuato, per i quali ricorrano le stesse circostanze di cui alla lettera *a*):

acquisto di materiali e materie prime di esclusiva produzione estera per la fornitura dei quali i provveditori non intendano impegnarsi con contratti;

acquisto di materiali e materie prime soggetti a regime di monopolio;

c) mantenimento dei quadrupedi occorrenti pei trasporti da eseguirsi coi mezzi della direzione;

d) pagamento dei premi pel ricupero dei proiettili eseguito da militari;

e) spese di dogana e dazio inerenti a materiali acquistati all'estero con contratti, nonchè le spese relative ai contratti stessi, quando sia espressamente convenuto che debbano andare a carico dell'Amministrazione;

f) spese a vantaggio dell'igiene e della sicurezza degli operai durante il lavoro e per i primi soccorsi in caso d'infortunio;

g) spese di natura riservata nell'interesse della disciplina e del servizio;

h) acquisto e manutenzione di mobili, arredi ed altri oggetti, che non siano da provvedere con l'assegno per spese d'ufficio;

i) acquisto di materiali speciali e spese d'ufficio da porre a carico del capitolo d'istituto;

k) retribuzione al medico civile che disimpegna il servizio sanitario per gli operai, nel caso che a tale servizio non sia preposto un ufficiale medico;

l) pagamento del canone per l'uso di mobili di casermaggio per l'ufficiale od impiegato comandato ad alloggiare o pernottare nei locali della direzione o dello stabilimento (art. 39);

m) spese che il Ministero ordina che siano pagate a carico delle minute spese e tutte le altre che per la loro natura od eventualità possono andarvi a carico, come:

per verificazione di pesi e di misure;

per incanti andati deserti e non susseguiti da deliberamento e per contratti non approvati;

per mantenimento di gatti e cani, per misure di sicurezza delle casse e dei locali della direzione o stabilimento, per rimborso di spese di trasporto (tram, auto, vettura) agli incaricati delle riscossioni presso le sezioni di tesoreria, uffici pubblici, ecc.;

per compensi spettanti a pompieri o ad altre persone per l'opera prestata in caso d'incendio o di pericoli in locali appartenenti alla direzione ».

Art. 6.

L'art. 172 è sostituito dal seguente:

« Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

l'importo dei lavori di cui alla lettera *a*) non può, per uno stesso lavoro, eccedere la somma di L. 8000 elevabile a L. 10.000 previa autorizzazione del Ministero;

l'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera *b*) non può per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 15.000 elevabile a L. 30.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

i limiti delle spese specificate alle lettere *g*) ed *i*) vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

le spese specificate alle lettere *h*), *k*), *m*) non possono per uno stesso titolo eccedere L. 10.000 ».

Art. 7.

L'art. 173 è sostituito dal seguente:

« Spetta al solo direttore di ordinare le provviste ed i lavori a carico dei fondi delle minute spese. Egli ne affida l'incarico a chi crede, ma ne risponde però direttamente.

E' però suo obbligo di curare che le minute spese vengano eseguite senza spreco e nel solo interesse del servizio e dell'erario, e così pure stabilire le norme da osservarsi allo scopo di assicurarsi che le robe acquistate e i lavori abbiano i voluti requisiti e siano adatti all'uso cui sono destinati ».

Art. 8.

L'art. 174 è sostituito dal seguente:

« I lavori e le provviste di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 171 sono ordinati esclusivamente dal direttore o da chi ne fa le veci, ed eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 2000 l'urgenza deve essere sempre riconosciuta e dichiarata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti amministrativi ».

Art. 9.

L'art. 175 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 2000 il direttore, sempre quando sia possibile, deve indire una gara fra più ditte idonee. Se l'urgenza eccezionale dei lavori e delle provviste lo richieda, la gara può essere svolta verbalmente od anche omessa.

Dell'avvenuta gara e conseguente aggiudicazione, oltre a tenerne nota nel registro degli atti di amministrazione, devesi fare menzione nelle fatture o note di pagamento, indicandovi le ditte interpellate e le offerte ricevute.

Nei casi in cui la gara non sia indetta, il direttore con apposita dichiarazione da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione, deve specificarne i motivi. Copia dell'atto amministrativo dovrà essere allegata alla relativa fattura ».

Art. 10.

L'art. 177 è sostituito dal seguente:

« Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere completate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse al pagamento.

Ogni fattura o nota di provvista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a L. 2000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a L. 2000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui ai precedenti comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di L. 8000 se riflettenti lavori, e L. 15.000 se riguardanti provviste (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 11.

L'art. 179 è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese di natura riservata (art. 171 lettera g), il Ministero stabilisce al principio di ogni esercizio finanziario, con apposito foglio d'ordine, la somma che ciascun ente può erogare nell'esercizio stesso. Detta somma è prelevata come e quando il direttore ravvisa opportuno e deve essere esclusivamente impiegata nel sopperire a spese d'interesse della disciplina e del servizio e nel dare qualche sovvenzione, in gravi ed eccezionali circostanze, agli operai e alle loro famiglie. Il disporre di tali fondi è riservato al solo direttore titolare, il quale può, ove lo reputi conveniente, assegnarne parte ai capi delle località staccate, comprese le sezioni di stabilimento, facendosene poi dar conto. Degli assegni per spese riservate non è reso conto. Il direttore deve però tener particolarmente nota delle spese fatte, sia presso la sede, sia presso le dipendenti località staccate e conservare i conti per presentarli, occorrendo, agli ispettori o trasmetterli al Ministero se siano richiesti ».

Art. 12.

L'art. 181 è sostituito dal seguente:

« Per avere distinti i dati da riportare nei documenti relativi alla contabilità dei lavori e quelli inerenti alle provviste ed ai lavori in economia ed a minute spese, l'ufficio tecnico prende nota nel « registro generale delle spese » (mod. 1477 del catalogo) delle spese di cui trattasi con l'indicazione della specie, quantità ed importo dei lavori e delle provviste, del provveditore e di tutti i dati che si ritengono contabilmente e statisticamente opportuni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 557.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2090, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2281; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2474; 30 ottobre 1930-IX, n. 1846; 27 ottobre 1932-X, n. 2093; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499; 27 ottobre 1937-XV, n. 2220; 20 aprile 1939-XVII, n. 1162; 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1904;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato.

Dopo l'art. 29 è aggiunta la seguente sezione e i seguenti articoli:

« SEZIONE V. — *Istituto di discipline corporative.*

Art. 30. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di discipline corporative, ordinato come semi-

nario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 647.

L'Istituto ha lo scopo di facilitare agli studenti ed ai laureati l'acquisto delle attitudini e il possesso dei mezzi tecnici necessari all'approfondimento della loro cultura nel gruppo di dette discipline.

Tali scopi l'Istituto persegue mediante conferenze, discussioni, lavori svolti, pubblicazioni, ricerche bibliografiche e con ogni altro mezzo confacente.

Art. 31. — Fanno parte di diritto del personale insegnante, per detto Istituto, i professori ufficiali:

di diritto corporativo,
di economia politica corporativa,
di diritto costituzionale,
di dottrina dello Stato,
di storia delle dottrine politiche,
di politica economica e finanziaria,
di storia delle dottrine economiche.

Ad essi possono aggregarsi, su proposta della Facoltà, approvata dal Consiglio di amministrazione, liberi docenti delle materie indicate nel precedente comma e insegnanti di altre materie anche di altre Facoltà.

Direttore dell'Istituto è il professore di ruolo di diritto corporativo.

Ove tale insegnamento non sia impartito da un professore di ruolo, il Direttore sarà nominato dal Rettore, su di una terna di professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, proposta dalla Facoltà stessa.

Art. 32. — I professori di ruolo di cui al precedente articolo costituiscono il Collegio degli insegnanti.

Art. 33. — Spetta alla Facoltà, su proposta del Direttore, il quale dovrà sentire il Collegio degli insegnanti, fissare anno per anno il programma di lavori dell'Istituto.

Art. 34. — Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto:

1) gli studenti iscritti al terzo e quarto anno del corso per la laurea in giurisprudenza e per la laurea in scienze politiche, purchè abbiano superato tutti gli esami di profitto consigliati dalla Facoltà per gli anni precedenti;

2) i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio ed in filosofia.

Art. 35. — Ai lavori dell'Istituto possono partecipare soltanto gli iscritti di cui al precedente articolo, mentre le conferenze sono pubbliche.

Art. 36. — Agli iscritti che abbiano frequentato l'Istituto con assiduità e profitto, può essere rilasciato, su relazione del Direttore dell'Istituto e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, un attestato degli studi fatti.

Art. 37. — Per essere iscritto all'Istituto occorre versare un contributo di lire cinquanta.

I contributi di iscrizione sono a disposizione del Collegio dei professori dell'Istituto ».

In conseguenza dell'aggiunzione della sezione e degli articoli predetti è modificata la numerazione delle sezioni e degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 40 (già 32). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 49 (già 41). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « topografia dell'Italia antica », « storia della letteratura latina medioevale », « numismatica », « storia della musica ».

Art. 60 (già 52). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Gli articoli da 67 (già 59) a 74 (già 66) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 67. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce:

a) la laurea in chimica,
b) la laurea in chimica industriale,
c) la laurea in fisica,
d) la laurea in scienze matematiche,
e) la laurea in matematica e fisica,
f) la laurea in scienze naturali.

Art. 68. — Per il conferimento della laurea in chimica ed in chimica industriale la durata del corso degli studi è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici comune e in un triennio di studi di applicazione. Per il conferimento di ciascuna delle altre la durata del corso degli studi è di quattro anni.

Il titolo di ammissione per tutte le lauree è il diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in chimica.

Art. 69. — Biennio di studi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Gli insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi sono i seguenti:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.

(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Scienza dell'alimentazione.
15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).
16. Storia della chimica.

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.

Art. 70. — I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti biennali importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia, ove lo studente intenda seguire per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Laurea in chimica industriale.

Art. 71. — Biennio di studi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati all'art. 69 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Triennio di studi di applicazione.

Art. 72. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Elettrotecnica.
6. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
7. Chimica agraria.
8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
9. Chimica organica industriale.
10. Elettrochimica.
11. Chimica applicata.
12. Siderurgia e metallurgia.
13. Scienza dei metalli.
14. Fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

Art. 73. — I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti biennali importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 74. — I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno del corso di laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica », eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale ».

Art. 89 (già 81). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di « scienza dell'alimentazione » e di « genetica ».

Art. 99 (già 91). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

L'art. 103 (già 95) è sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti);

b) in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica, elettrotecnica e chimica);

c) in ingegneria navale e meccanica ».

Gli articoli 105 (già 97) e 106 (già 98) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 105. — Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Fondamentali specifici a ciascuna sezione e sottosezione:

Sezione ingegneria civile.

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

1) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

2) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

3) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Sezione ingegneria industriale.

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale (biennale per la sottosezione chimica).

1) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

2) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

3) Sottosezione chimica.

14. Impianti industriali chimici (biennale).
15. Chimica fisica (biennale).

Sezione ingegneria navale e meccanica.

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Complementari comuni a tutte le sezioni.

1. Costruzioni marittime.
2. Igiene applicata all'ingegneria.
3. Misure elettriche.
4. Trazione elettrica.
5. Comunicazioni elettriche.
6. Radiotecnica.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Chimica agraria.
9. Arte mineraria.
10. Geologia applicata.
11. Costruzioni aeronautiche.
12. Motori per aeromobili.
13. Giacimenti minerari.
14. Tecnologie speciali.

Sono inoltre insegnamenti complementari per ciascuna sezione quelli fondamentali specifici delle altre.

Art. 106. — I corsi di cui al precedente articolo sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni pratiche e grafiche. Per i seguenti insegnamenti i corsi di esercitazioni grafiche e sperimentali possono essere impartiti anche negli anni successivi a quello nel quale ha avuto luogo l'insegnamento sotto forma di lezione:

1. Elettrotecnica.
2. Chimica analitica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Architettura e composizione architettonica.
6. Architettura navale.
7. Costruzioni navali mercantili.
8. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
9. Architettura tecnica.

I seguenti corsi di esercitazioni importano in ogni caso una prova separata.

Elettrotecnica.

Chimica analitica.

Architettura navale.

Il corso di esercitazioni navali mercantili, che si svolge in due anni, importa una prova separata alla fine di ciascun anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 558.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 433, portante la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-1941;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1942-1943 è costituito come appresso:

Fantechi avv. Augusto, Consigliere nazionale, presidente;

Lantini cav. di gr. cr. dott. Ferruccio, Consigliere nazionale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Vecchioni comm. dott. Biagio, Consigliere nazionale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

Bevione avv. Giuseppe, Senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Di Crollalanza Araldo, Consigliere nazionale, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Echaniz dott. Ettore, Consigliere nazionale, federale « comandato » in rappresentanza del P.N.F.;

Monaco avv. Eitel, direttore generale per la Cinematografia, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare; membri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 23. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1942-XX.

Costituzione del Comitato corporativo per la distribuzione del legname da lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1942-XX;

Viste le designazioni dei Ministeri e delle Organizzazioni sindacali interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la distribuzione del legname da lavoro è presieduto dal Cons. naz. Miniati dott. Gino, vice presidente della Corporazione del legno.

Art. 2.

Detto Comitato è composto dei seguenti membri:

Ing. Pulcio Giuseppe in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Dott. Lanzi Ubaldo in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Console Rivera Ernesto in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ing. Nobili Bartolomeo e, in caso di sua assenza od impedimento, ing. Notarloberti Tommaso in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

Dott. Caravale Erasmo, dott. Santoro Ernesto, dott. Roberto Polini in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Dott. D'Amico Filippo in rappresentanza del Ministero per gli scambi e le valute;

Colonnello Pareto Ettore e, in caso di sua assenza od impedimento, ten. colonnello Maisano Benedetto in rappresentanza del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

Cons. naz. Susmel Edoardo in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

Cons. naz. Franciosi Gino in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Cons. naz. Giacomelli Francesco in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

Dott. Izzarelli Antonio in rappresentanza della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Dott. Candelori Amerigo in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. Cavina Ennio in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Dott. Lucrezio Giuseppe in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Comm. Bonvicini Rolando in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 3.

Al Comitato sono addetti in qualità di segretari il dott. Cimmino Mario e il dott. Fenu Giorgio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1942-XX.

Approvazione del regolamento per il personale operaio ed assimilato dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per il personale operaio ed assimilato dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Regolamento per il personale operaio ed assimilato dell'Ente autonomo del porto di Napoli

Art. 1.
Personale operaio ed assimilato.

Il personale operaio dell'Ente è costituito da:
1) operai ed assimilati permanenti;
2) operai ed assimilati giornalieri.

Art. 2.
Personale permanente.

Fra il personale operaio permanente sono compresi gli operai assunti stabilmente per le normali esigenze di carattere continuativo ed indispensabile dei vari servizi.

Nello stesso ruolo del personale operaio permanente sono compresi anche incaricati di servizi diversi, come custodi, guardiani, portieri, ecc., non previsti nel ruolo annesso al regolamento del personale di ufficio e subalterno.

Ad essi compete, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dal presente regolamento per il personale operaio della categoria cui sono assimilati.

Art. 3.
Personale giornaliero.

Il personale operaio ed assimilato giornaliero viene assunto per esigenze eccezionali e transitorie di servizio.

Art. 4.
Stato giuridico e trattamento economico del personale giornaliero.

Nei riguardi del personale operaio ed assimilato giornaliero troveranno applicazione, per quanto concerne sia lo stato giuridico che il trattamento economico, le norme vigenti per le maestranze non di ruolo statali, di cui ai Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Art. 5.
Tabella organica del personale permanente.

Il personale operaio ed assimilato permanente comprende:

N. 4 operai ed assimilati di I Gruppo;
» 42 » » » » II »
» 15 » » » » III »

N. 61

E' in facoltà dell'Ente, sempre che se ne ravvisi l'opportunità, di mantenere vacante qualche posto nella sopra indicata tabella.

La tabella stessa potrà essere modificata, con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente, da assoggettare all'approvazione dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze quando per l'entrata in funzione di nuovi meccanismi, per riduzione di servizi o per l'assunzione di nuovi se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6.
Assunzioni in servizio.

All'assunzione del personale permanente, salve le eccezioni previste per la prima applicazione del presente regolamento, nei posti disponibili nelle categorie di cui alla tabella contenuta nel precedente art. 5, sarà provveduto esclusivamente a mezzo di pubblico concorso per titoli o per esame. L'esame consisterà in una prova di arte.

Le modalità dei singoli concorsi e le norme e le condizioni relative saranno di volta in volta stabilite dal presidente.

In ogni caso i concorrenti dovranno comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) appartenenza alla razza ariana;
c) inscrizione al P.N.F.;
d) moralità incensurata e buona condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Ente;
e) idoneità fisica, in relazione al lavoro e servizio da prestare e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare, da accertarsi inappellabilmente da sanitario designato dall'Ente;

f) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

g) aver soddisfatti gli obblighi di leva riportandone la dichiarazione di buona condotta;

h) conveniente grado di abilità professionale;

i) aver compiuto l'istruzione elementare od essere in possesso di un maggior titolo di studio, quando ciò sia consigliato dalla natura del servizio che l'operaio è chiamato a disimpegnare.

Costituiranno titoli di preferenza per l'assunzione, a parità delle altre condizioni, il possesso di requisiti preferenziali previsti per l'assunzione nelle Amministrazioni dello Stato a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nella valutazione dei titoli sarà tenuto particolare conto del buon servizio già eventualmente prestato in qualità di operaio o assimilato giornaliero.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di mesi sei con le condizioni da stabilirsi nel bando di concorso. Trascorso tale periodo e in caso di favorevole risultato dell'esperimento, da giudicarsi insindacabilmente dall'Ente, saranno nominati operai permanenti.

Art. 7.

Esclusione dalle ammissioni.

Sono esclusi dalle ammissioni:

a) i concorrenti che abbiano riportata condanna (anche condizionale), passata in giudicato, per delitti contro la personalità internazionale dello Stato, o la personalità interna dello Stato, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, per istigazione o associazione a delinquere, per falsi di qualunque genere, per peculato, malversazione in danno di privati, concussione, corruzione, abbandono, collettivo o individuale, o interruzione di pubblici uffici, di servizi o lavori pubblici o di pubblica necessità, per delitti contro la pubblica incolumità, per delitti di turbata libertà della industria e del commercio, di sciopero per fini contrattuali o non contrattuali, di serrata a scopo di coazione alla pubblica autorità o di solidarietà o di protesta, per delitti, non colposi, di omicidio e di lesioni personali, per delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, per delitti contro il patrimonio mediante frode, per contrabbando, per danneggiamento di opere o di impianti portuali, o qualsiasi altra condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ancorchè i predetti concorrenti siano stati amnistiati, e salvo il caso di riabilitazione;

b) i concorrenti che abbiano riportato condanna, passata in giudicato, non prevista alla precedente lettera a), la quale importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè non sia trascorso il tempo relativo;

c) i condannati per renitenza o diserzione, ancorchè amnistiati;

d) coloro che siano stati licenziati, per assenze arbitrarie, negli ultimi sei mesi.

Art. 8.

Registro matricola.

Per il personale permanente è tenuta una matricola secondo modello stabilito dal presidente.

Art. 9.

Norme di servizio.

Le norme di servizio vengono stabilite con apposite disposizioni del direttore generale, portate a conoscenza del personale a mezzo di ordini di servizio.

Gli ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale mediante affissione in appositi albi, di cui il personale è tenuto a prendere giornalmente visione.

Art. 10.

Assegnazioni di servizio.

Le assegnazioni di servizio e di lavoro sono disposte dal direttore generale.

Il direttore generale ha facoltà di cambiare tali assegnazioni sempre che lo ravvisi necessario ed opportuno.

Art. 11.

Attribuzioni del personale.

Il capo officina risponde verso il capo dell'Ufficio tecnico, da cui dipende direttamente, dell'andamento dei servizi e dei lavori, curando la regolare esecuzione di essi e l'osservanza delle norme fissate per il buon funzionamento dei meccanismi e della officina, per la esecuzione dei lavori, per la riparazione e la manutenzione dei macchinari.

Ciascun operaio risponde personalmente dei servizi, meccanismi, materiali, utensili e lavori affidatigli, per i quali deve usare la massima cura e diligenza.

E' obbligo degli operai di avvertire immediatamente il capo officina, o in mancanza l'Ufficio tecnico, di qualsiasi avaria, irregolarità o difficoltà riscontrassero nei lavori o nel funzionamento dei macchinari.

E' vietato agli operai di iniziare, senza preventiva autorizzazione superiore, qualsiasi lavoro di riparazione ai macchinari.

Il personale assimilato è alle dipendenze dei capi dei servizi cui viene assegnato.

Art. 12.

Registro dei rapporti giornalieri e situazioni di presenza del personale.

Il capo officina riferisce giornalmente al capo dell'Ufficio tecnico sull'andamento del servizio e sui lavori della giornata, segnalando tutti gli avvenimenti e le circostanze degni di rilievo.

Di tali segnalazioni è preso nota in apposito registro che il capo dell'Ufficio tecnico vista giornalmente e sottopone periodicamente al direttore generale. Di esso è data giornalmente comunicazione alla Divisione amministrativa agli effetti degli eventuali adempimenti di sua competenza.

Il capo officina presenta anche giornalmente al capo dell'Ufficio tecnico su apposito prospetto la situazione di presenza del personale per il giorno precedente, con le opportune annotazioni.

Tali prospetti sono comunicati all'Ufficio tecnico e quindi trasmessi alla Divisione amministrativa, che ne cura la raccolta.

Analoghi prospetti sono giornalmente redatti, dai competenti uffici, per il personale assimilato.

Art. 13.

Doveri del personale.

Il personale operaio ed assimilato deve rispetto al personale dell'Ente e deve usare la massima correttezza di modi e di espressioni sia nei reciproci rapporti di servizio che nei confronti di terzi.

Art. 14.

Divieto di esercitare altri mestieri.

E' inibito al personale operaio ed assimilato l'esercizio di qualsiasi altro mestiere od occupazione o di stringere o mantenere rapporti di interessi con persone esercenti attività in porto o comunque interessate al traffico portuale.

Art. 15.

Competenze del personale permanente.

Al personale operaio permanente sono attribuite le paghe vigenti per il personale salariato statale di ruolo di categoria similare, quali risultano stabilite dalla tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive modificazioni.

La paga costituisce il corrispettivo di lavoro e servizio effettivamente prestati.

La paga giornaliera è divisa in otto quote eguali, quante cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

E' concessa inoltre al personale operaio ed assimilato permanente una indennità giornaliera di aggiunta di famiglia in misura corrispondente a quella assegnata agli operai permanenti dello Stato in base all'art. 2, lettera b), della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni, e con le stesse norme.

Al personale predetto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo.

Art. 16.

Riduzione paga al personale fornito di alloggio.

Al personale fornito di alloggio è effettuata una riduzione della paga in misura da stabilirsi caso per caso dal presidente.

Art. 17.

Aumenti periodici.

Gli aumenti periodici previsti dalle disposizioni vigenti per il personale salariato statale di ruolo di categoria similare sono concessi, al maturarsi dei periodi di anzianità richiesti, a coloro che non abbiano nel periodo stesso riportato più di tre punizioni disciplinari di qualsiasi genere od anche una sola sospensione, nei quali due ultimi casi la concessione dell'aumento è ritardata di almeno un anno, sempre che l'operaio od assimilato non incorra in nuove punizioni durante tale periodo.

Art. 18.

Promozioni.

A colmare le eventuali vacanze che si presentassero nelle varie categorie del personale permanente di cui alla tabella contenuta nell'art. 5 può provvedersi mediante promozione di personale appartenente alla categoria immediatamente inferiore che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sia ritenuto idoneo e meritevole dell'avanzamento. Qualora peraltro non risultino elementi idonei a pervenire alla categoria superiore mediante promozione, si provvederà a mezzo di pubblico concorso.

Art. 19.

Assicurazioni sociali.

Tutto il personale è assicurato a norma e nei limiti delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

Sarà anche provveduto, nei riguardi del personale, per il quale ne sussista l'obbligo ai termini di legge, all'assicurazione contro la disoccupazione ed all'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

Art. 20.

Inscrizioni ad istituzioni di previdenza.

Il personale permanente dell'Ente può essere inscritto all'Istituto fascista di previdenza fra i dipendenti da Enti di diritto pubblico alle condizioni e norme vigenti per gli inscritti all'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

L'Ente concorre a tale istituzione previdenziale con le quote di contributo di sua parte.

Art. 21.

Estensione delle disposizioni a favore degli ex combattenti, mutilati, ecc.

Sono estesi al personale operaio ed assimilato permanente dell'Ente le disposizioni di legge vigenti a favore degli operai permanenti dello Stato ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e della causa nazionale e degli inscritti al P.N.F. anteriormente alla Marcia su Roma, nonchè i provvedimenti disposti per l'incremento demografico della Nazione, di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 22.

Orario di lavoro.

L'orario di lavoro è stabilito dal direttore generale dell'Ente con l'osservanza delle vigenti norme di legge, in rapporto alle esigenze del traffico portuale e dei servizi dell'Ente.

Saranno osservate le disposizioni d'ordine generale sul sabato fascista, ma verrà trattenuto in servizio, a turno, il numero di operai od assimilati che di volta in volta si riterrà necessario per le esigenze del traffico portuale.

Art. 23

Lavoro straordinario e festivo.

Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il personale deve prestare la propria opera anche oltre il normale orario di lavoro, con diritto alla corresponsione dei compensi relativi.

Il personale può anche essere chiamato a prestare servizio in giorni festivi verso corresponsione dei relativi compensi o in cambio della concessione del corrispondente periodo di riposo nel corso della settimana successiva, a scelta dell'Amministrazione e secondo le esigenze di servizio.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale o, in mancanza o in casi urgenti, dal capo servizio competente con giornaliera annotazione su apposito registro.

Art. 24.

Limiti del lavoro straordinario e festivo.

E' considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto oltre le normali otto ore di lavoro, fra le ore 5 e le ore 22.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto oltre le normali otto ore di lavoro, fra le ore 22 e le ore 5 del giorno successivo.

E' considerato lavoro festivo quello compiuto in giorni riconosciuti festivi a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 25.

Compensi per lavoro straordinario.

Il compenso da corrispondersi per ogni ora di lavoro straordinario è così stabilito:

Per ogni ora di lavoro straordinario diurno:

paga oraria (esclusa indennità di aggiunta di famiglia) aumentata del 6,82 %;

Per ogni ora di lavoro straordinario notturno o festivo:

paga oraria (esclusa indennità di aggiunta di famiglia) aumentata del 13,64 %.

Nessun trattamento compete per il lavoro compiuto nell'orario normale di giorni festivi al personale retribuito per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi.

Art. 26.

Premi di operosità e rendimento.

Agli operai che se ne rendano meritevoli per particolare zelo e capacità possono essere concessi premi di operosità e di rendimento non eccedenti la misura di due giornate di paga per ogni quindicina, esclusa l'aggiunta di famiglia. Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono comunque assumere carattere di periodicità.

Art. 27.

Licenze ordinarie e straordinarie. — Permessi.

Al personale operaio ed assimilato permanente, in servizio da almeno un anno, possono essere annualmente concessi, in periodi stabiliti dal direttore generale e compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze, senza perdita della paga e dell'aggiunta di famiglia, della durata massima complessiva sottoindicata:

Al personale permanente:

con anzianità da 1 fino a 5 anni	giorni 5
» » » oltre 5 a 10 anni . . .	» 6
» » » oltre 10 a 15 anni . .	» 8
» » di oltre 15 anni	» 10

La licenza deve essere richiesta per iscritto e può essere fruita in uno o più periodi successivi.

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non fruiscano dei congedi suddetti.

Oltre ai suddetti periodi di licenza ordinaria annuale possono essere concessi nel corso dell'anno, per speciali comprovati motivi, permessi straordinari sino al massimo di dieci giorni senza corresponsione di competenze.

Art. 28.

Assenze per malattia

In caso di assenza per malattia l'operaio permanente ed assimilato deve darne avviso non oltre le ore 12 del primo giorno di assenza; in mancanza l'assenza è considerata ingiustificata con perdita delle competenze, salve sempre le misure disciplinari.

In caso di malattia debitamente comprovata da sanitario di fiducia dell'Ente e protraentesi oltre il terzo giorno, cessa dal quarto giorno di assenza in poi la corresponsione della paga e delle altre indennità fisse eventualmente spettanti. In luogo di esse è invece concesso un sussidio giornaliero pari alla metà della paga. Tale sussidio può essere concesso per un periodo massimo di mesi tre

Trascorsi i primi tre mesi e protraendosi la malattia ed in casi meritevoli di particolare considerazione (avuto ri-

guardo alla situazione di famiglia dell'interessato, condotta, ecc.), il sussidio può essere ulteriormente conservato, su deliberazione del Comitato direttivo, fino al massimo di altri tre mesi soltanto nei confronti dei salariati che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni.

Art. 29.
Infortuni.

Agli operai permanenti ed assimilati, colpiti da infortunio sul lavoro che abbia determinato inabilità permanente, è corrisposto un sussidio pari, per i primi tre giorni di assenza dal servizio, alle intere competenze percepite nelle giornate lavorative per paga ed aggiunta di famiglia e, per il periodo successivo, alla differenza fra le anzidette competenze e la indennità giornaliera pagata dall'Istituto assicuratore.

In complesso, però, detto sussidio non può durare per più di novanta giorni, compresi i festivi.

Agli operai colpiti da infortunio che abbia determinato infermità temporanea nessun sussidio è dovuto oltre al trattamento previsto dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Art. 30.
Cessazione dal servizio.

Gli operai permanenti ed assimilati cessano dal servizio:

a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto con preavviso non inferiore a giorni sette;

b) per compimento del 65° anno di età,

c) per licenziamento a seguito di rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito di esso, per cause previste fra quelle che comportano esclusione dall'ammissione ai concorsi a norma del precedente art. 7.

Tale licenziamento si può anche applicare, a giudizio insindacabile dell'Ente, a coloro che fossero assolti per insufficienza di prove o che fossero amnistiati;

d) per accertata inabilità fisica o dopo tre mesi di assenza continuata per malattia od infortunio, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 28;

e) per licenziamento a norma del seguente art. 37;

f) per diminuzione di lavoro o riduzione di servizi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

g) per perdita di uno o più dei requisiti previsti per le ammissioni dal precedente art. 6;

h) per imperizia, per insufficiente attitudine al servizio e per scarso rendimento di lavoro

Art. 31.
Richiamo alle armi.

In caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N., si applicano al personale operaio permanente ed assimilato le disposizioni vigenti per i salariati dello Stato.

Art. 32.
Assenze ingiustificate.

Ogni ora di assenza dal lavoro, che non sia dovuta a malattia od a motivo di servizio, da luogo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, alla perdita di una quota oraria della retribuzione.

L'operaio permanente ed assimilato che si assenti dal servizio senza giustificato motivo per più di tre giorni consecutivi è considerato dimissionario, e l'Ente ha facoltà di detrarre senz'altro sulle competenze spettantigli a qualsiasi titolo l'importo del mancato periodo di preavviso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 30.

Art. 33.
Punizioni disciplinari.

Agli operai permanenti ed assimilati possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) rimprovero scritto;

b) multa;

c) sospensione;

d) licenziamento.

Le prime due forme di punizione sono di competenza del direttore generale dell'Ente, la terza fino a dieci giorni di sospensione è inflitta dal presidente.

La sospensione di durata superiore ai dieci giorni ed il licenziamento sono di competenza del presidente, sensito il Comitato direttivo.

Art. 34.
Rimprovero scritto.

Il rimprovero scritto è inflitto per lievi mancanze che non abbiano comunque comportato pregiudizio alla disciplina, all'ordine ed al buon andamento del servizio.

Art. 35.
Multa.

La multa è commisurata ad una quota parte delle competenze fisse giornaliere fino al massimo importo, per ogni multa, di una giornata di competenze ed è inflitta per brevi assenze arbitrarie dal posto di lavoro e per tutte le trasgressioni e mancanze alle norme di lavoro, per cattiva condotta, in servizio o fuori servizio, sempre che non rivestano particolare gravità.

Essa non esonera dall'obbligo del lavoro.

Art. 36.
Sospensione.

La sospensione esonera dal lavoro con conseguente perdita di ogni competenza e interruzione dell'anzianità di servizio, e può essere inflitta per un periodo di tempo variante da due a 75 giorni per tutte le mancanze e trasgressioni che rivestono particolare gravità o per recidiva in quelle che hanno dato luogo alla applicazione, nel corso dell'anno, di almeno due multe.

Art. 37.
Licenziamento

Il licenziamento è inflitto per mancanze gravissime o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

E' considerata, tra le gravissime mancanze, l'accettazione per il disimpegno delle proprie mansioni, o per motivi comunque ad esse inerenti, di compensi, da parte di estranei all'Ente, non specificatamente autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 38.
Trattamento di licenziamento.

Al personale operaio ed assimilato permanente, licenziato per uno dei motivi di cui alle lettere *b*), *d*) ed *f*) del precedente art. 30 spetta il preavviso di giorni otto che può essere sostituito, a scelta dell'Ente, dalla corresponsione delle competenze fisse spettanti all'operaio che avesse prestata l'opera sua durante il periodo di preavviso o la frazione di esso non effettivamente fruita.

E' inoltre corrisposta un'indennità in ragione dell'anzianità di servizio e stabilita come segue:

Per ogni anno di servizio:

dal 1° al 5° compreso:	una giornata della sola paga;
» 6° » 10° »	tre giornate della sola paga;
» 11° » 15° »	quattro giornate della sola paga;
» 16° » 20° »	sei giornate della sola paga;
» 21° in poi	dieci giornate della sola paga.

Art. 39.
Norme relative alle indennità di licenziamento.

Le frazioni di anno eguali o inferiori a sei mesi si trascurano; quelle superiori si computano per un anno.

Le stesse indennità di cui al precedente art. 38 competono al coniuge superstite ed agli orfani viventi a carico del personale permanente che cessi dal servizio per morte.

Art. 40.
Licenziamento senza diritto ad indennità.

Nessuna indennità di preavviso e di anzianità spetta al personale che cessi dal servizio per uno dei motivi di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *g*) ed *h*) del precedente art. 30.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Il personale operaio, già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può, con provvedimento del presidente, essere inquadrato nel nuovo organico, prescindendo dal possesso dei requisiti stabiliti per le assunzioni.

L'inquadramento è effettuato con provvedimento insindacabile del presidente su conforme proposta di apposita commissione presieduta dal direttore generale e composta di due membri nominati dal presidente: l'inquadramento ha luogo in base alle mansioni cui l'operaio od assimilato è stato adibito, tenendo presenti la condotta in servizio, la capacità e la diligenza dimostrate, la anzianità di servizio, nonchè tutti gli elementi di giudizio utili ad una valutazione delle singole capacità in rapporto alle esigenze di servizio.

Al personale inquadrato è assegnata la paga iniziale stabilita per la rispettiva categoria.

L'inquadramento non dà alcun diritto ad eventuali arretrati a titolo di conguaglio con le competenze riscosse fino all'applicazione del presente regolamento, nè per qualsiasi altro motivo.

Art. 42.

A favore del personale di cui al precedente art. 41 è conservato il maggior trattamento economico complessivo per paga ed aggiunta di famiglia, da esso eventualmente goduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispetto al trattamento globale stabilito per le similari categorie di operai statali agli indicati titoli.

L'eccedenza si intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile nelle successive progressioni di paga o di aggiunta di famiglia.

Art. 43.

In luogo del trattamento previsto dal precedente art. 41 il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento può richiedere la liquidazione di quanto eventualmente spettante in relazione alla anzianità di servizio acquisita in base alle norme stabilite nei rispettivi atti di assunzione; comunque, il trattamento di licenziamento non può risultare più favorevole di quello previsto dall'art. 38 del presente regolamento.

Nel caso che detto personale sia riassunto in servizio, la sua anzianità di servizio decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data della nuova assunzione.

Art. 44.

Il personale eventualmente non inquadrato a norma del presente regolamento verrà licenziato con il trattamento di cui all'art. 43 del regolamento stesso.

Art. 45.

Con l'applicazione del presente regolamento cessano di aver vigore, nei confronti del personale inquadrato a norma di esso, tutte le precedenti pattuizioni, niuna esclusa od eccettuata.

Art. 46.

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal 1° luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1942-XX.

Disposizioni concernenti la disciplina del farro, del grano saraceno, del miglio, del panico, della saggina, della scagliola, del sorgo zuccherino, del sorgo rosso, dell'astragalo, dei lupini e della veccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il farro, il grano saraceno, il miglio, il panico, la saggina, la scagliola, il sorgo zuccherino e il sorgo rosso, l'astragalo, i lupini e la veccia di produzione nazionale o importati dall'estero, nella loro totale consistenza in granella e da chiunque detenuti, non possono formare oggetto di atti di alienazione, se non in conformità delle norme del presente decreto.

Le aziende agricole, e zootecniche hanno facoltà di utilizzare le suddette derrate, da esse prodotte o comunque detenute, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le proprie esigenze alimentari ed aziendali.

Le quantità eccedenti tali esigenze, nonchè tutte quelle comunque detenute da aziende commerciali, devono essere cedute esclusivamente ai Consorzi agrari provinciali, i quali provvedono alla loro destinazione secondo le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'applicazione dei prezzi che saranno stabiliti per le diverse fasi di scambio.

Art. 2.

Gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli degli Enti ed organizzazioni da esso delegati hanno facoltà di procedere ad accertamenti presso le aziende produttrici e detentrici, per controllare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Il Centro nazionale di studi sul sorgo zuccherino annesso all'Istituto di industrie agrarie della Regia università di Milano, è delegato a controllare la raccolta e la utilizzazione del seme di sorgo zuccherino.

Art. 3.

Per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nella legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1942-XX

(2250) *Il Ministro*: Pareschi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 561749 di L. 10,50, intestato a Lissi Pio, Tommaso, Chiara, Umberto e Carola fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Furno Maria fu Tommaso ved. di Lissi Carlo, dom. in Torino.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

(2237)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1942-XX - N. 105

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,745	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	82,15
Id. 3,50 % (1902)	79,15
Id. 3 % lordo	59,275
Id. 5 % (1935)	95,95
Redimib. 3,50 % (1934)	79,275
Id. 5 % (1936)	9,80
Id. 4,75 % (1924)	497,60
Obblig. Venezie 3,50 %	95,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,775
Id. 5 % (1949)	97,80
Id. 5 % (15-2-50)	97,475
Id. 5 % (15-9-50)	97,45

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Elenchi di decreti Ministeriali per il riconoscimento di carburanti nazionali

9° *Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV.*

26. Decreto Ministeriale 15 ottobre 1940-XVIII, n. 6767/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Porto Tolle (Rovigo), della Soc. an. Camerini.

27. Decreto Ministeriale 25 gennaio 1941-XIX, n. 492/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Camerelle, in località Passo di Viamaggio, comune di Pieve S. Stefano, della Società an. Tiberina Metangas.

28. Decreto Ministeriale 25 gennaio 1941-XIX, n. 493/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Ca' Vendramin (Rovigo), della Soc. an. Metano Delta Po.

29. Decreto Ministeriale 5 novembre 1941-XX, n. 6230/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero del bacino del Fucino (L'Aquila), in concessione alla Soc. an. Azienda Romana Metano.

30. Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, n. 2612/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas di cokeria prodotto dalla Società I.L.V.A. di Genova, nello stabilimento di Bagnoli di Napoli.

31. Decreto Ministeriale 18 maggio 1942-XX, n. 3422/752-D, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano sintetico prodotto dalla Soc. Toscana Azoto, nello stabilimento di Figline Valdarno.

(2213)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, e dispone altresì la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Pandolfo di Andrea è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, ed i signori dott. Pietro Prestipino fu Gaetano, avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice e conte dott. rag. Giulio Muccioli fu Vincenzo Pio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2209)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 maggio 1941-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma);

Veduto il proprio provvedimento in data 2 maggio 1941-XIX, con il quale il cav. dott. Corradino Garofoli è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Carlo Paoletti di Ulisse è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. dott. Corradino Garofoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2215)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo (Mantova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provedimento in data 4 ottobre 1941-XIX, con il quale il cav. uff. dott. Ernesto Lazzarini è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bozzolo, con sede in Bozzolo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del predetto cav. uff. dott. Ernesto Lazzarini;

Dispone:

Il signor Pietro Fioravante Marini è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bozzolo, con sede in Bozzolo (Mantova), in sostituzione del cav. uff. dott. Ernesto Lazzarini, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2216)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Campodipietra (Campobasso), Carassai (Ascoli Piceno) e Ortezzano (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Carmine Danza fu Gerardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza);

il signor Michele Ricciardi di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Campodipietra (Campobasso);

il signor Michele Vannozzi fu Mariano, per la Cassa comunale di credito agrario di Carassai (Ascoli Piceno);

il signor Amedeo Savini fu Enrico, per la Cassa comunale di credito agrario di Ortezzano (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2217)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 26 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 26 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservando un ugual numero di posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 26 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941-XIX, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, nei giorni 12, 13 e 14 giugno 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2256)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.